OGGETTO: RIFORMA FONDO DI GARANZIA PER PMI E PROFESSIONISTI

OGGETTO	Dal 15 marzo 2019, con l'entrata in vigore della riforma del Fondo di garanzia, le PMI e professionisti sono ammessi alla garanzia pubblica a seguito della valutazione del merito di credito sulla base di un modello interno di rating del Fondo, che prevede una scala composta da 5 classi di merito creditizio.
DESTINATARI	Il Fondo di garanzia è aperto <u>alle micro, piccole e medie imprese</u> (compresi i consorzi e le società consortili tra PMI) iscritte nel Registro delle imprese e ai <u>professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali</u> iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge n. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	In base alle nuove disposizioni, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia pubblica, le PMI e i professionisti non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", né devono presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate. Non devono, inoltre, aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta richiesta di escussione della garanzia, o proposta di accordo transattivo, o richiesta di prolungamento della durata della garanzia, o comunicazione di un evento di rischio (si ha un "evento di rischio" nel caso di: • rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni; • revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza dell'operazione finanziaria; • mancato rientro, alla data di scadenza dell'operazione, dell'affidamento concesso; • canone scaduto e non pagato, anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni; • mancato riscatto e/o mancata riconsegna del bene dopo il pagamento di tutti i canoni previsti; • denuncia di furto del bene acquisito; • ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali.
START UP PMI E PROFESSIONISTI	Le start up – vale a dire le PMI e i professionisti costituiti o che hanno iniziato la propria attività da non più 3 anni dalla richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione - sono ammesse alla garanzia solo se l'intervento del Fondo di garanzia è richiesto a fronte di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di un programma di investimento e i mezzi propri dagli stessi versati siano pari ad almeno il 25% dell'importo del programma di investimento (in deroga a tali condizioni, le start up sono ammesse

all'intervento del Fondo nel caso di richieste di riassicurazione e/o

MERITO CREDITIZIO	controgaranzia presentate da un soggetto garante autorizzato). Nel caso in cui i mezzi propri non siano stati già versati alla data della presentazione della richiesta di garanzia, il versamento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla garanzia Oltre al rispetto dei suddetti requisiti, le PMI e i professionisti sono ammessi alla garanzia a seguito della valutazione del merito di credito sulla base di un modello interno di rating del Fondo, che prevede una scala di valutazione composta da 5 classi di merito creditizio. L'accesso al Fondo è riservato ai soggetti che: - non sono classificati come "Unrated" (senza punteggio); - non presentino a proprio carico ovvero, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia (fallimento o similari); - non sono caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di probabilità di inadempimento, superiore a 9,43% (valore fissato dal decreto 7/12/2016 del MISE).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto MISE 12 febbraio 2019.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – <i>cell. 348/7053539 – email: <u>trentini@confimiromagna.it</u>)</i> è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.